

Dott. MARCO MASSA
NOTAIO

Via Elia Capriolo, 48 – 25122 BRESCIA – Tel. 030 2942043 – Fax 030 40515

N. 3382 rep.gen.not. N. 2448 racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre in questo giorno quindici del mese di maggio.

(15 maggio 2023)

Alle ore diciassette

In Gussago, Via A. De Gasperi n. 47/d.

Avanti a me Marco Massa, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia,

è presente la signora:

REGHENZI MARIATERESA, nata a Brescia (BS) l'8 maggio 1958, domiciliata al presente atto presso la sede sociale di cui infra, Codice Fiscale RGH MTR 58E48 B157U

(Carta d'identità n. CA51109DV rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 18 aprile 2019), cittadina italiana, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, qui agente in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione denominata

"GRUPPO VOLONTARI DON GIUSEPPE POTIERI - O.D.V.",

o in forma abbreviata **"GRUPPO VOLONTARI DON G.POTIERI - ODV"**, con sede in Gussago (BS), Via Pinidolo n. 23, Codice Fiscale n. 98031220175, la quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'ente predetto, regolarmente convocata in seconda convocazione in questo giorno, luogo, alle ore 17.00, essendo andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 15 maggio 2023 alle ore 00.01, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio, la signora REGHENZI MARIATERESA nella veste citata constatata e dichiara a me Notaio:

a) che del Consiglio Direttivo sono presenti tutti i membri: REGHENZI MARIATERESA, Presidente, ed i consiglieri Berardi Marco, Codenotti Duilio, Felice Umberto, Mesa Caterina Fiorella, Nodari Luigi e Ziglioli Rosa;

b) che sono presenti n. dodici associati personalmente e per delega n. quindici associati su un totale di n. trentasei associati;

c) che dell'organo di controllo è presente Uberti Sergio, mentre sono assenti giustificati Piccinelli Giacomo e Sabbatoli Miriam;

d) che ai sensi dell'articolo 12 dello statuto l'assemblea è competente in merito ad ogni modifica statutaria;

e) di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

f) che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

La signora REGHENZI MARIATERESA assume pertanto la presidenza

**REGISTRATO A
BRESCIA**

**IL 19/05/2023
AL N. 23359 S. 1T
CON € 0,00**

ai sensi di statuto, dichiara aperta la seduta e confermato unitamente all'assemblea a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale, illustra che con atto in data 6 novembre 2019 di rep. Notaio Francesco Saverio Iannasso, reg. a Brescia il 9 novembre 2019 al n. 22893 s.lt, l'associazione ha approvato un nuovo testo di statuto al fine dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e in seguito all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), la Regione Lombardia ha richiesto all'associazione di integrare lo statuto stesso al fine di renderlo conforme al CTS, sulla base delle indicazioni impartite/contenute nelle note ministeriali n. 18244 del 30 novembre 2021 e n. 1309/2019, relative alla cooptazione del Consiglio Direttivo e al diritto di voto ai minorenni.

A tal fine la Presidente propone di modificare gli articoli 5 e 13 dello statuto come segue:

- all'articolo 5 intitolato *"Adesione e attività di volontariato"* eliminare dal secondo comma le parole *"maggiore di età"* ed inserire dopo il secondo comma il seguente periodo, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

"Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.";

- all'articolo 13 intitolato *"Il Consiglio Direttivo"* eliminare dal penultimo comma la seguente frase *"Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo."* e sostituirla con il periodo del seguente letterale tenore, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

"Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.".

La Presidente illustra altresì che è intenzione dell'associazione conseguire la personalità giuridica e pertanto si rende opportuno attestare il patrimonio minimo dell'associazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

La Presidente quindi presenta la certificazione bancaria rilasciata dalla Banca del Territorio Lombardo, filiale di Gussago, in data 5 aprile 2023, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera **A)**, omessane la lettura per dispensa della comparente e dell'assemblea, dalla quale risulta che l'associazione ha costituito il conto di deposito n. 50000500980 dell'importo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e pertanto io Notaio attesto che sussiste il patrimonio sufficiente per la dimostrazione dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 22, comma 4, D.lgs. 117/2017, ai fini del riconoscimento e del conseguimento della personalità giuridica dell'associazione.

La presidente a tal fine propone di eliminare all'art.2) del vigente Statuto le parole "36 e seguenti" e sostituirle con le parole "in materia" onde evitare rinvii normativi alle sole associazioni senza personalità giuridica.

La Presidente quindi apre la discussione in merito a quanto proposto.

La Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare con voto espresso per alzata di mano.

L'assemblea quindi, all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano, così come dà atto la Presidente,

DELIBERA:

I) di modificare gli articoli 2, 5 e 13 dello statuto dell'associazione così come sopra proposto ed illustrato dalla Presidente;

II) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, modificato in base a quanto sopra deliberato, che si allega al presente atto sotto la lettera **B)**, omessane la lettura per dispensa della comparente e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio;

III) di voler conseguire la personalità giuridica e, indi, di prendere atto dell'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.lgs. 117/2017, ai fini del riconoscimento e del conseguimento della personalità giuridica dell'associazione.

La Presidente quindi proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciassette e trenta minuti.

La comparente prende atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotta negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali seguono come per legge, in particolare il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella

allegato "B" al D.P.R. 642/72 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 co. 3 D.Lgs. n. 117/2017.

Ho letto io Notaio il presente verbale alla comparente in assemblea e la stessa da me interpellata lo approva.

Il presente atto è scritto

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed occupa quattro facciate sin qui di un foglio.

F.TO MARIATERESA REGHENZI

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)



Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A158955 - Iscritta all'Albo delle Banche n. 2438.00 - ABI: 08735
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscritta al Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00436650170
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Sede Legale e Amministrativa: Via Sostegno, 58 - 25124 Brescia (BS) - Italia (IT) - Tel: 030.94691, Fax: 030.9469301
PEC: segreteria@pec.btl.bcc.it, - www.bancadeltoritolombardo.it

(di seguito denominata "Banca")

CONTO DI DEPOSITO n° 50000500980

SPETT.LE
GRUPPO VOLONTARI "DON GIUSEPPE POTI
ERI-O.D.V."
VIA PINIDOLO 23
25064 GUSSAGO

A01/01033279

(di seguito denominato "Cliente")

Su richiesta del Cliente, la Banca da corso alla creazione di una partita vincolata che per espresso accordo delle parti è come di seguito costituita e regolata dalle condizioni generali previste nel conto deposito a margine indicato, già stipulato tra parti.
Alla presente partita vincolata sono applicate le condizioni economiche indicate.

Importo	:	E 20.000,00
Decorrenza	:	05/04/2023
Scadenza	:	04/04/2024
Tasso annuo	:	2,00000%
Interessi alla scadenza (*)	:	E 399,72
Tasso annuo in caso di svincolo anticipato	:	0,2%
Percentuale penale	:	90%



(*) L'importo degli interessi è riportato al lordo della ritenuta fiscale prevista dalla normativa vigente. Si rende noto che l'interesse effettivamente accreditato sarà pari all'importo qui indicato diminuito delle imposte, calcolate secondo le aliquote in vigore al momento della liquidazione.

GUSSAGO (BS), li 05/04/2023

Gruppo Volontari
Don G. Potleri
Organizzazione di volontariato
Via Pinidolo, 23 - 25064 Gussago
Tel: 030 2528211
Email: volontaridonpotleri@libero.it

[Handwritten signature]

Firma Banca
[Handwritten signature]
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO
Sec. Coop.
FIATE DI GUSSAGO

[Vertical handwritten signature: Maria Teresa Pezzani]



ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 3382/2448 REP. NOTAIO MARCO MASSA

STATUTO ASSOCIAZIONE

"GRUPPO VOLONTARI DON GIUSEPPE POTIERI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 –*Costituzione, durata e sede*

È costituita l'Associazione denominata GRUPPO VOLONTARI DON GIUSEPPE POTIERI – O.D.V.", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo GRUPPO VOLONTARI DON G.POTIERI - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in GUSSAGO BS

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2–*Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli in materia del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.3–*Finalità e attività di interesse generale.*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. Assistere con fraterna umanità gli anziani Ospiti presso l' "Ospedale e casa di riposo nobile P.Richiedei" di Gussago
2. intervenire in situazioni di difficoltà di vario genere, in particolare in risposta alle esigenze di aiuto riscontrabili sul territorio ed in particolare presso la Casa di Riposo Fondazione Richiedei di Gussago;
3. Collaborare con gli Enti pubblici e privati per l'organizzazione del trasporto degli anziani e dei disabili residenti nel comune di Gussago e nei Paesi limitrofi;
4. Intervenire in situazioni di emergenza e di difficoltà di vario genere a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Gussago;
5. Intervenire in situazioni di emergenza e di difficoltà di vario genere, anche a domicilio.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, è escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie*

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di controllo e di revisione legale.

ART. 9 – *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge o quando ritenuto opportuno, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge o quando ritenuto opportuno, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti, qualora è obbligatorio per legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19 – *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – *Libri Sociali Obbligatorii*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

F.TO MARIATERESA REGHENZI

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.